IL PRESIDENTE (Loris SCOPEL) IL SEGRETARIO COMUNALE ((Cinzia Tedeschi)

Control Colecti

(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)
sabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul

Certifico io sottoscritto Res	sponsabile del Procedime	ento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul			
sito informatico comunale	e il giorno	ove rimarrà esposta per quindici giorni			
consecutivi.					
Seren del Grappa,		Il Responsabile del Procedimento			
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul					
sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data sopraspecificata.					
Seren del Grappa,		Responsabile del Procedimento			
=======================================					
NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI					
Delibera	Data				
••••••		Modificata			
		Revocata			
	••••••••••••				

NOTE:					

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data &

L SEGRETARIO GOMUNALE

ORIGHNALE



Comune di Seren del Grappa

PROVINCIA di BELLUNO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 03 APRILE 2014

ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

Oggi TRE APRILE duemilaQUATTORDICI dalle ore 19.30 circa, nell'aula consiliare presso la Sede Municipale di Seren del Grappa, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

			1 10001111
1) SCOPEL Loris	Sindaco	1)	si
2) MORNICO Klaus	Consigliere	2)	по
BASSANI Tiziano	а	3)	si
4) BOF Giovanni Danilo	и	4)	si
5) SCOPEL Dario	14	5)	si
GESIOT Guglielmo	tt	6)	no
7) SCOPEL Livio	u	7)	si
8) SCOPEL Ester	n	8)	si
9) CECCATO Giovanni	ıı	9)	si
10) DE NATO Luciano	ä	10)	si
11) PAULETTI Diego	п	11)	si
12) RECH Chiara	ıı	12)	si
13) DECET Alfio	tl .	13)	si
	Presenti n.		11


Presiede Loris SCOPEL - Sindaco -

Partecipa Cinzia Tedeschi - Segretario Comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.


COMUNE DI SEREN DEL GRA

Copie conforms strongmais stess





Presenti



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e Titolo II del Regolamento Comunale dei controlli interni.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Responsabile del servizio Cristian DE MOLINER

- in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio economico finanziario

Seren del Grappa, 27.03.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

l'art. 1, comma 639, 640 e 669 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014";

l'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè nisure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

PREMESSO:

CHE il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica Comunale (IUC);

CHE l'imposta unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi Comunali:

CHE l'imposta unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi;

CHE la componente riferita ai servizi si articola **nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE il comma 669 della legge n. 147/2013 così come modificato dal D.L.n. 16/2014 ha stabilito che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compesa l'abitazione pricipale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

Allegato B)

26/03/14 17:41

Olivecto

0437949032

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA 27 MAR. 2014 PROT. N. 209 4 Uff. Uf-Cat. CI

pag.01

Gluseppe Olivotto
Belluno -- Via F. Ostilio, 10
Revisore legale
n. tel. e fox 0437 949037
cellulare: n. 340 348 8968 dalle ore 9-13
e-mail: olivottobi@hotmail.com
c.f. LVT GPP 35R20 F872S

Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio del Comuna di Seren del Grappa riguardanto: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa ai servizi indivisibili (T.A.S.I.) dell'imposta unica comunale".

Al Signor Sindaco del Comune di Seren del Gruppa

Il sottoscritto revisore del Comune di Seren del Grappa

- -^- presa visione dell'articolo n. 239, comma 1, punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che un'l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:....7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali¹¹⁰:
- --- presa in esame la proposta deliberazione di Consiglio del Comune di Seren del Grappa riguardante: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa ai servizi indivisibili (T.A.S.I.) dell'imposta unica comunale":
- -^ rilevato che tale proposta di deliberazione dà esecuzione alle disposizioni legislative di cui ai commi 639, 640 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- -^- accertato, altresi, che la proposta deliberazione in oggetto tiene conto di quanto riportato dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in coran di conversione in legge, per quanto riguarda la T.A.S.I.;
- -^- constatato che non è stato previsto il gettito per la T.A.S.I., per il triennio 2014/2016, nei documenti di bilancio 2014/2016 (documenti di bilancio sul quali lo scrivente ha espresso parere favorevole in data 24/3/2014), in quanto, per il momento, non sono state programmate le tariffe tributarie da applicare al riguardo;
- -^- dato atto che il Regolamento in oggetto disciplina compiutamente e correttamente i rapporti gluridici fra Comune e contribuenti (in attesa di una eventuale approvazione delle tariffe) e tiene conto del fatto che il tributo in oggetto viene gestito in forma associata con la Comunità Montana Feltrina, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 44 del 21/12/2012, integrata dalla deliberazione del Consiglio n. 6 del 20/4/2012;
- -^- verificato, quindi, che la proposta deliberazione in oggetto è congrua, coerente ed attendibile;
 -^- ciò premesso e considerato.

esprime parere favorevole

per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Seren del Grappa della proposta di deliberazione riguardante: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al servizi indivisibili (T.A.S.I.) dell'imposta unica comunale", la cui validità decorre dal 1º gennaio 2014, in attesa della eventuale adozione di tariffe tributario al riguardo.

26 marzo 2014

iusopoc Ofivotto – revisor Rag Giuseppo Olivotto Ieride estudi 1821 120405 Britto Ya Zostic, 10

- 2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini fissati annualmente dal Comune.
- 3. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle aliquote, prevedendo due rate a scadenza semestrale.
- 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
- 5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'intero anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, I. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **3,00 euro** per anno d'imposta. L'importo minimo dovuto deve intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 13 - Normativa di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti......"

VISTO l'art. 1, del Decreto del Ministro Interno del 13 febbraio 2014 ha differito al 30 aprile 2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.

CONSIDERATO:

- che si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione della TASI sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge;
- che il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito;
- che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 44 del 21.12.2011 con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Montana Feltrina ed i Comuni per la gestione in forma associata della funzione denominata "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" così come integrata dalla deliberazione Consiliare n. 6 del 20.04.2012.

VISTO lo schema di regolamento proposto dal Servizio associato tributi, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e del Titolo II del Regolamento Comunale dei controlli interni.

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato da successive disposizioni di legge (AllegatoB).

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Scopel Livio illustra l'argomento;

CON voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1. la premessa è parte integrante del dispositivo;
- 2. Di approvare il regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'imposta unica comunale che, allegato A) alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
- 3. Di dare atto che la sua validità decorre dal 1 gennaio 2014.
- 4. Di demandare al responsabile del servizio economico finanziario gli adempimentio previsti per la pubblicazione del Regolamento come da Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
- 5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dott. Cristian De Moliner del Servizio Associato della Comunità Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti.

- 2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei sequenti casi:
- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

TITOLO IV Dichiarazioni e riscossione

Art. 8 - Dichiarazioni

- 1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota dovuta dall'occupante.
- 5. Rimane dovuta la presentazione delle dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, ovvero che il dato non sia acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

- 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune all'abitazione principale. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, purché dichiarato dal soggetto obbligato.
- 5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

TITOLO III Determinazione dell'imposta

Art. 6 - Base imponibile

- 1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del Decreto Legislativo n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e successive modifiche.

Allegato A)

Regolamento TASI

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 Presupposto dell'imposta
- Art. 5 Soggetti passivi

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

- Art. 6 Base imponibile
- Art. 7 Esenzioni e riduzioni

TITOLO IV

Dichiarazioni e riscossione

- Art. 8 Dichiarazioni
- Art. 9 Modalità di versamento
- Art. 10 Somme di modesto ammontare
- Art. 11 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 12 Entrata in vigore
- Art. 13 Normativa di rinvio

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di deliberazione delle aliquote, sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.

Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.